

***Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro
per i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e i
dipendenti delle cooperative e loro consorzi che
svolgono attività stagionale***

L'anno 2016 il giorno 19 del mese di maggio in Roma

Tra

UNSIC – Unione Nazionale Sindacale Imprenditori e Coltivatori, rappresentata dal
Presidente Nazionale Generale, Domenico Mamone

UNSI COOP – rappresentata dal Presidente Nazionale Antonio Fronzuti


As.N.A.L.I. – Associazione Nazionale Autonoma Liberi Imprenditori, rappresentata
dal Presidente Nazionale Alessandro Del Fiesco

E

FNA/CONFISAL - Federazione Nazionale Agricoltura, rappresentata dal Segretario
Nazionale Generale Cosimo Nesci

SNALV/CONFISAL – Sindacato Nazionale Autonomo lavoratori e Vertenze
rappresentato dal Segretario Nazionale Maria Mamone

CONFIAL – Confederazione Italiana Autonomi Lavoratori – rappresentata dal Segretario
Generale Pasquale Gentile e dal Coordinatore Nazionale Benedetto Di Iacovo



CONFITAL
SEGRETERIA
GENERALE


SI E' STIPULATO

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e
i dipendenti delle cooperative e loro consorzi che svolgono attività stagionale


SNALV Confisal
IL SEGRETARIO NAZIONALE
(Maria Mamone)



FNA NAZIONALE
Il Segretario Generale Nazionale
(Cosimo Nesci)



UNSI
PRESIDENTE
NAZIONALE



ASS. NAZ. SIND. COOPERATIVE
UNSI
PRESIDENTE
NAZIONALE

Infine le Parti richiamano, nell'interpretazione e applicazione del presente articolato, l'accordo quadro di riforma degli assetti contrattuali del 22 gennaio 2009, la legge n. 183 del 04 novembre 2010, il c.d. collegato lavoro, il D.Lgs. n. 368/2001, la legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificata dal D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 99, dal D.L. 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla L. 28 ottobre 2013, n. 124 e dal D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 e la legge n. 98 del 09 agosto 2013 e dal D.L. n.34/2014 convertito dalla legge n.78/2014 nonché del D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, dell'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230 e del D.L. 25 giugno 2008, n. 112.

E' proprio per tale ottemperanza che l'articolato ha durata triennale tanto per la parte economica che normativa al fine della certezza e garanzia dei trattamenti applicati. Conseguentemente viene individuato un indicatore della crescita dei prezzi al consumo assumendo per suddetto triennio di vigenza l'indice previsionale costruito sulla base dell'IPCA - *Indice dei Prezzi al Consumo Armonizzato per i paesi dell'Unione* - in vece del tasso di inflazione programmata.

Le parti tendono alla piena valorizzazione della cooperazione anche in virtù dell'agilità strutturale e societaria che riesce ad adattarsi in modo funzionale alle fluttuazioni del mercato e ad assorbirne gli urti anche attraverso un duplice livello di contrattazione nazionale e aziendale per le quali le firmatarie hanno previsto una specifica indennità di mancata contrattazione di secondo livello. Le parti ribadiscono la priorità di un'attenta valutazione delle politiche aziendali e degli obiettivi da conseguire in tutti gli ambiti territoriali affinché possano risultare migliorate sia le condizioni ambientali e sia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Le parti si impegnano ad esercitare una funzione di controllo sempre vigile volta a denunciare eventuali fattispecie caratterizzate dal lavoro sommerso.

Fermi restando i principi, costituzionalmente garantiti, della libertà di associazione e di tutela delle retribuzioni di fatto per i rapporti di lavoro in essere, le Parti intendono ribadire come il giudizio sui contenuti economici del presente strumento contrattuale debba essere il frutto di un complessivo calcolo che sommi le retribuzioni contrattuali, i servizi erogati dall'Ente Bilaterale, le indennità contrattuali e la contrattazione di secondo livello, che seppur non obbligatoria è fortemente incentivata.


Le Associazioni firmatarie, intendono, altresì ribadire il deciso sostegno allo sviluppo di una nuova, diffusa, sostenibile ed incentivante contrattazione di secondo livello.

Le Parti contraenti trasmetteranno, con i mezzi più appropriati, copia del presente CCNL al CNEL, al Ministero del Lavoro ed agli Enti Previdenziali ed Assistenziali interessati, in ossequio a quanto previsto dalla prassi della contrattazione collettiva nonché nel rispetto delle vigenti norme di legge. Qualsiasi modifica relativa alla costituzione delle parti di cui al presente CCNL, o qualsiasi estensione, pattuita con le altre parti diverse da quelle stipulanti, non può avvenire se non con il consenso espresso dalle medesime parti. Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro disciplina, ex art. 2135 del codice civile e della normativa vigente in materia, in maniera unitaria e con diffusione su tutto il territorio nazionale, i rapporti di lavoro subordinato per i dipendenti delle aziende, i soci lavoratori e i dipendenti delle cooperative e loro consorzi che svolgono attività esclusivamente stagionale che per propria natura sono escluse da qualsiasi computo numerico purchè svolte nei termini e modalità di legge.

A titolo indicativo da considerarsi, in ogni caso, non esaustivo e da intendersi quale riferimento per analogia, le figure professionali a cui si applica il presente C.C.N.L. sono, tra le altre quelle delle aziende e delle cooperative che operano nel settore:



- Alberghiero;
- Pubblici esercizi;
- Ricettività all'aria aperta;
- Stabilimenti balneari;
- Centri di Assistenza fiscale relativamente ai periodi previsti da inderogabili norme di legge come destinati alla compilazione dei modelli e dichiarativi fiscali;
- Servizi di spiaggia;
- Servizi di salvataggio;

e specificamente gli esercenti attività di:

1. Sgusciatura delle mandorle;
2. Scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine;
3. Raccolta e conservazione dei prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtili, ecc.);
4. Raccolta e spremitura delle olive;
5. Produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell'uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino);
6. Monda e trapianto, taglio e raccolta del riso;
7. Motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi;
8. Lavorazione del falasco;
9. Lavorazione del sommacco;
10. Maciullazione e stigliatura della canapa;
11. Allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli;
12. Ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all'aperto del lino;
13. Taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica;
14. Raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde;
15. Cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco;
16. Taglio dei boschi, per il personale addetto all'abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto;
17. Diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero;
18. Scorzatura e marinatura del pesce;
19. Salatura e marinatura del pesce;
20. Pesca e lavorazione del tonno;
21. Lavorazione delle sardine sott'olio (per le aziende che esercitano solo tale attività);
22. Lavorazione delle carni suine;
23. Produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino;
24. Lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori;
25. Produzione di liquirizia;
26. Estrazione dell'olio dalle sanse e sua raffinazione;
27. Estrazione dell'olio dal vinacciolo e sua raffinazione;
28. Estrazione dell'alcool dalle vinacce e dalle mele;
29. Fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo);
30. Estrazione di essenze da erbe e frutti allo stato fresco;
31. Spiumatura della tiffa;
32. Sgranellatura del cotone;
33. Lavatura della paglia per cappelli;
34. Trattura della seta;
35. Estrazione del tannino;
36. Fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua;

lu











37. Cave di alta montagna;
 38. Montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali;
 39. Fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoi all'aperto;
 40. Cernita insaccamento delle castagne;
 41. Sgusciatura ed insaccamento delle nocciole;
 42. Raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi;
 43. Raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione;
 44. Lavaggio e imballaggio della lana;
 45. Fiere ed esposizioni;
 46. Lavori preparatori della campagna salifera sfangamento canali, ripristino arginature mungitura e clindratura caselle salanti, sistemazione aie di stagionatura, salinazione movimento di acque, raccolta del sale;
 47. Spalatura della neve;
 48. Attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell'anno solare, un periodo di inattività non inferiore a settanta giorni continuativi o a centoventi giorni non continuativi;
 49. Preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. e) dell'articolo 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita;
 50. Attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive;
 51. Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi;
 52. Conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati.
- Tutte quelle attività direttamente o indirettamente possono rientrare nella sfera del lavoro stagionale e, in ogni caso, tutte le attività e mansioni riconosciute dalla normativa vigente come "stagionali".

Per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL valgono le disposizioni di legge vigenti in materia di lavoro.

DECORRENZA E DURATA

La validità del presente contratto decorre dal 01.06.2016 e scadrà il 31.05.2019, sia relativamente alla parte economica che normativa.

La procedura di rinnovo del contratto è avviata sei mesi prima della scadenza, con la presentazione delle c.d. "piattaforme rivendicative".

Per consentire il corretto svolgimento delle trattative, durante i sei mesi antecedenti e nel mese successivo alla scadenza del presente contratto collettivo di lavoro e, comunque, per un periodo complessivamente pari a sette mesi dalla presentazione delle proposte di rinnovo, le Parti non possono assumere iniziative unilaterali né procedere ad azioni di rottura.

TITOLO I

Disciplina dei livelli di contrattazione

Art. 1 - Livelli di contrattazione nazionale e aziendale

Le Parti concordano di disciplinare la presente contrattazione collettiva di lavoro su due livelli:

- contrattazione di 1° livello rappresentata dal CCNL di settore;
- contrattazione di 2° livello rappresentata dalla contrattazione aziendale.